

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELL’ARENGARIO TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE NEL PERIODO SETTEMBRE 2019 / MARZO 2021 - CIG: 7836576318

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La presente concessione ha come oggetto l’attività di valorizzazione dell’Arengario tramite l’organizzazione, la realizzazione e la promozione di mostre (pittoriche, fotografiche, di installazione artistiche ecc.).

La finalità della concessione è quella di valorizzare l’Arengario, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 42/2004, attraverso la realizzazione di mostre di rilievo nazionale e internazionale che possano inserire stabilmente Monza nei circuiti culturali di ampio respiro e attrarre un maggior numero di turisti e visitatori.

ART. 2 - LUOGO E DURATA

L’attività espositiva avverrà nello spazio espositivo dell’Arengario (piazza Roma) da settembre 2019 a marzo 2021, con possibilità di rinnovo per un periodo di 12 mesi, sino a marzo 2022.

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 42/2004, il Comune di Monza affida in concessione l’attività di valorizzazione dell’Arengario tramite la realizzazione di mostre ad un soggetto terzo definito il Concessionario. Il Concessionario dovrà realizzare complessivamente, per l’intero periodo della concessione da settembre 2019 a marzo 2021, sei mostre di rilievo nazionale e internazionale, così suddivise:

- una mostra nel mese di settembre in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, a tema motoristico, a ingresso libero;
- due mostre nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo.

Le mostre dovranno osservare almeno il seguente orario minimo:

- lunedì chiuso
- martedì, mercoledì, giovedì, venerdì apertura ore 10.00 -13.00 e 15.00 -19.00
- sabato, domenica e festivi apertura ore 10.00 -19.00

ART. 4 - CONCESSIONE DELL'ARENGARIO

Per quanto indicato ai precedenti articoli, il Comune concede al Concessionario l'Arengario, con i locali e gli spazi annessi (scala, servizi igienici ecc.). L'immobile è soggetto a vincolo ex D.Lgs 42/2004 (rilascio parere Sovrintendenza).

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'edificio in modo corretto e coerentemente a quanto previsto nel presente capitolato. E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare i limiti normativi in merito alla capienza massima e all'afflusso contemporaneo di persone all'interno della struttura indicato nell'allegato Facility Report. Il Concessionario rimane esclusivo responsabile di tutte le norme di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, Regolamenti Comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli spazi durante l'esercizio degli stessi.

L'immobile oggetto della concessione verrà consegnato al Concessionario nello stato di fatto in cui si trova all'atto della sottoscrizione del relativo Verbale di consegna, con la firma del quale il Concessionario dichiarerà di averne constatata la consistenza e lo stato di funzionamento e conservazione.

L'immobile affidato al Concessionario dovrà essere utilizzato, secondo la propria destinazione, esclusivamente per le finalità e le attività previste dal presente Capitolato, nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni vigenti in materia.

Non sono consentiti al Concessionario interventi di modifica dei locali, degli impianti, degli arredi e delle strutture tecniche, salva formale autorizzazione preventiva del Comune.

Alla scadenza del contratto di servizio, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione dello stesso, l'immobile affidato al Concessionario dovrà essere lasciato libero da cose e persone entro il termine di 30 giorni consecutivi, dalla relativa comunicazione e riconsegnato al Comune, unitamente agli impianti e ai beni mobili, in normale stato d'uso.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione del servizio oggetto del presente Capitolato è stimato in complessivi € 720.000,00 oltre IVA 22%, così suddiviso:

€ 480.000,00 oltre IVA 22%, per il periodo da Settembre 2019 a Marzo 2021;

€ 240.000,00 oltre IVA 22%, per l'eventuale opzione di rinnovo per un periodo di 12 mesi, sino a Marzo 2022.

ART. 6 - CORRISPETTIVO INTEGRATIVO

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, il Comune corrisponderà al Concessionario, per la sola mostra da allestire nel mese di Settembre, un corrispettivo pari all'importo netto offerto in sede di gara, in base alla percentuale di sconto applicata all'importo massimo del corrispettivo quantificato in € 10.000,00 annui oltre IVA, per il periodo da Settembre a Marzo.

Pertanto, l'importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara, per il periodo da Settembre 2019 a Marzo 2021, è pari a € 20.000,00 oltre IVA.

In caso di rinnovo, l'importo riconosciuto sarà proporzionato al periodo del rinnovo stesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà prestare l'attività affidata con precisione, impegno e professionalità, nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia della concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune.

Il Concessionario dovrà essere in possesso, al momento dell'attivazione della concessione, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività affidata, ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.

Il Concessionario si obbliga ad espletare il servizio oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni comunali ottenuti in concessione.

Il Concessionario provvederà a proprie cure e spese a mettere in atto tutto quanto necessario alla realizzazione delle mostre (noleggio mostre/opere, diritti d'autore, curatela, trasporto, assicurazione, allestimento, ecc.), escluso quanto previsto a carico del Comune nel successivo art. 8.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a quanto di seguito indicato:

Per le mostre da realizzare nel periodo Ottobre / Marzo

- alla manutenzione ordinaria dei testi didascalici e di quant'altro per garantire il massimo decoro dell'allestimento durante l'intero arco di durata delle mostre; in nessun caso, le strutture di allestimento della mostra potranno occultare e incidere sul regolare funzionamento degli impianti presenti;
- alla sostituzione dei faretti dell'impianto illuminotecnico;
- al ripristino dello spazio espositivo a fine mostra, compresa la puntatura dei faretti;
- alla vigilanza e custodia delle opere e dello spazio espositivo con proprio personale addetto;
- all'apertura/chiusura dello spazio espositivo e all'inserimento/disinserimento dell'impianto di allarme;
- alla pulizia dello spazio espositivo;
- alla gestione della biglietteria e del bookshop;
- alla comunicazione e promozione delle mostre organizzate;
- gestire l'ufficio stampa secondo un progetto concordato con il Comune;
- trasmettere al Comune il piano di comunicazione delle mostre, 30 giorni prima dell'inizio delle stesse;
- realizzare tutti i materiali ufficiali (inviti, manifesti, locandine, depliant, standardi, ecc.), secondo un progetto grafico approvato dal Comune;
- nel caso di pubblicazione di cataloghi delle mostre, inserire colophon completo del Comune e testi istituzionali;
- apporre il logo del Comune su tutti i materiali di comunicazione;

- fornire al Comune, per propri usi non commerciali:
 - n. 50 biglietti d'invito all'inaugurazione;
 - n. 30 manifesti;
 - n. 50 biglietti omaggio;
 - n. 30 copie del catalogo (qualora sia pubblicato);
- al pagamento di tributi e tasse comunali inerenti all'organizzazione dell'attività oggetto della concessione, se previsti.

Per le mostre da realizzare nel mese di Settembre

- allestimento della mostra con l'assistenza del personale del Comune;
- fornire immagine grafica per la comunicazione delle mostre.

Per il periodo settembre 2019 - marzo 2020, valgono le mostre e i relativi progetti museologici e museografici proposti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per il periodo settembre 2020 - marzo 2021, ed eventualmente anche per il periodo di rinnovo di 12 mesi, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune per condivisione:

- entro il mese di aprile il programma completo delle mostre proposte (mostra di settembre e mostre del periodo ottobre-marzo) e i relativi progetti museologici;
- entro 30 giorni dall'inizio del montaggio di ogni mostra, il progetto museografico con l'articolazione del percorso espositivo.

Per l'intero periodo della concessione, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, per condivisione, entro 30 giorni dall'inizio di ogni singola mostra, il calendario con le date di inaugurazione, i giorni di apertura al pubblico e relativi orari.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà a proprie cure e spese a quanto di seguito specificato:

- garantire il servizio di sorveglianza e intervento H24 in caso di attivazione dell'impianto di allarme dell'Arenario;
- controllare il corretto funzionamento degli impianti di allarme, illuminazione di emergenza,

segnalazione antifumo, presidi antincendio;

- consegnare la strumentazione per il comando degli scenari dell'impianto di illuminazione;
- per le mostre di settembre, provvedere alla pulizia dello spazio espositivo;
- per le mostre di settembre, provvedere alla vigilanza e custodia delle opere e dello spazio espositivo;
- per le mostre di settembre, provvedere all'apertura/chiusura dello spazio espositivo e all'inserimento/disinserimento dell'impianto di allarme;
- per le mostre di settembre, fornire assistenza all'allestimento.
- promuovere le mostre attraverso il proprio sito internet ufficiale ed i propri canali di promozione turistica, i canali social, nonché mediante la propria newsletter elettronica;
- pagamento delle utenze dello stabile (luce, riscaldamento, acqua, telefono).

ART. 9 - TARIFFE, BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

9.1 Tariffe

Il Concessionario si impegna ad adottare una politica tariffaria che consenta di coniugare la finalità culturale con l'economicità della gestione, fissando il prezzo massimo a un livello tale da essere in linea con quello dei diretti e specifici concorrenti, mantenendo i prezzi di favore per le categorie sociali da proteggere (anziani, studenti, gruppi scolastici) e secondo accordi e convenzioni con Enti e/o altri soggetti terzi.

I possessori del biglietto di ingresso in mostra avranno diritto all'ingresso ridotto ai Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati e viceversa.

Qualora, durante il periodo di validità contrattuale, il Comune aderisse a circuiti, convenzioni di carattere culturale-turistico di rilievo regionale, nazionale e/o internazionale, finalizzati alla valorizzazione e promozione dei propri attrattori, il Concessionario si impegna ad applicare una riduzione tariffaria come definita previo accordo tra le Parti.

9.2 Biglietteria

La vendita dei biglietti d'ingresso alle mostre dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributario.

Presso la biglietteria dovranno essere esposti, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli

orari di apertura delle mostre.

Tutti i costi relativi alle eventuali strumentazioni necessarie per l'emissione dei biglietti, così come di arredi o strutture per l'allestimento della biglietteria, saranno ad esclusivo carico del Concessionario

9.3 Bookshop

Per lo svolgimento del servizio di bookshop, il Concessionario è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni relative alla commercializzazione in quanto necessarie e al rispetto, con spese e oneri a proprio carico, di ogni adempimento e prescrizione previsti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia fiscale.

Tutti i costi relativi al reperimento degli articoli destinati alla vendita, così come di arredi o strutture di vendita, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

9.4 Responsabilità

L'esecuzione dei servizi di biglietteria e di bookshop implica il maneggio del denaro da parte del personale addetto, di cui il Concessionario rimane unico responsabile.

ART. 10 - PROVENTI

A fronte degli obblighi di cui ai precedenti punti, competeranno al Concessionario i proventi derivanti da:

- sponsorizzazioni tecniche e finanziarie destinate alla realizzazione delle mostre;
- realizzazione di serate o eventi a porte chiuse;
- vendite di biglietteria per le mostre di ottobre-marzo;
- realizzazione di visite guidate in occasione di eventi speciali;
- vendite del bookshop per le mostre di ottobre-marzo.

A fronte degli obblighi di cui ai precedenti punti, competeranno al Comune le sotto riportate royalties:

- 0,50 € per ogni visitatore pagante.

L'incasso di biglietteria di competenza del Comune sarà erogato dal Concessionario al Comune in esenzione d'IVA ai sensi art. 10 comma 22 del DPR 633/72 dietro presentazione di fattura.

Settimanalmente il Concessionario invierà al Comune un prospetto di documentazione dei risultati

di vendita relativi alla biglietteria.

ART. 11 - RISCHIO IMPRENDITORIALE

Il Concessionario si assumerà, con le modalità descritte, il rischio imprenditoriale sulla copertura dei costi, per la realizzazione della mostra. Tale importo, si prevede, che venga coperto dai proventi previsti dall'art.10. Nel caso tali introiti risultassero minori da quelli previsti dal piano economico, la differenza realizzata per il concorso alla copertura dei costi sarà ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 12 - SPONSORIZZAZIONI

Il Concessionario ha la facoltà di reperire sponsorizzazioni per le attività oggetto del presente contratto. Sono tuttavia vietate:

- sponsorizzazioni per le quali sia ravvisabile un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Comune e delle sue iniziative istituzionali;
- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte dalla normativa vigente;
- sponsorizzazioni di diffusione di messaggi offensivi (incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia) e/o lesive della morale pubblica;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- la pubblicità diretta o collegata all'incentivazione ai giochi d'azzardo o similari.

Le sponsorizzazioni reperite dovranno essere comunicate preventivamente al Comune per la relativa approvazione.

ART.13 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della

stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 21.

ART. 14 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Per l'intera durata del contratto, la dotazione di personale dovrà essere correlata al flusso dei visitatori, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità esposte nell'articolo 1 del presente capitolato.

Le prestazioni oggetto del capitolato dovranno essere eseguite dal Concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, in particolare nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alla struttura.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Il Concessionario dovrà:

- nominare un proprio Responsabile del servizio, che costituirà il referente unico con il quale il Comune si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi al servizio in concessione;
- comunicare al Comune, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamento del personale, anche in caso di sostituzioni temporanee;
- procedere all'immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, ivi compreso il Responsabile del servizio;
- fornire al personale addetto ai rapporti con il pubblico cartellino nominale di riconoscimento.

Il Comune si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dal Comune, senza alcun onere economico a carico di quest'ultimo.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto:

- ad attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso della presente concessione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile;
- ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del

contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata; tutto ciò anche nel caso in cui il Concessionario non aderisca ad associazioni sindacali di categoria;

- ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta del Comune, la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano riscontrate altre irregolarità, il Comune segnalerà la situazione agli enti competenti, riservandosi la facoltà di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti del caso.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applicherà quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate, il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dal Concessionario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

ART. 16 - PAGAMENTI

Il Comune si impegna a corrispondere al Concessionario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte del Concessionario, dopo l'esecuzione della mostra di Settembre.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo verifica della regolarità retributiva e contributiva del Concessionario. In caso di inadempienza del Concessionario, il Comune procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il pagamento verrà effettuato nel termine previsto dalle disposizioni della vigente normativa.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte del Concessionario, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Il Concessionario, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Dall'importo della fattura saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di R.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

ART. 17 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale il Concessionario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, il Concessionario deve altresì indicare nella fattura anche il “codice identificativo gara” - codice CIG 7836576318.

Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Il Concessionario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai sensi del suddetto art. 3 della Legge n. 236/2010 ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 RENDICONTAZIONE

Il Concessionario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione di rendicontazione, nello specifico una relazione sull’andamento dell’iniziativa, in merito alle attività svolte e alla

campagna di comunicazione realizzata e un piano economico dettagliato delle entrate e delle spese, per le mostre del periodo Ottobre/Marzo.

La rendicontazione dovrà essere presentata al Comune entro il mese di luglio di ogni anno.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi degli artt. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, a copertura degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva di € 72.000,00 (10% del valore della concessione), secondo una delle modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole: che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta del Comune, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;

l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;

l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;

l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità dalla data di accettazione del servizio.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 23 - PENALITÀ

Qualora il Concessionario non dovesse rispettare i termini per l'adempimento relativi alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, il Comune applicherà una penale da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempienza.

Il Comune applicherà una penale pari allo 0,6 per mille, calcolato sul valore complessivo della concessione per il periodo da Settembre 2019 a Marzo 2021, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inaugurazione delle mostre.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute il Comune avrà la facoltà, previa intimazione scritta al Concessionario, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione di lavori necessari alla mostra in danno del Concessionario. Il Comune, in caso di gravi disservizi dovuti a ripetuti ritardi o assenze del personale del Concessionario o ad altre irregolarità, si riserva di sostituire il personale mancante o inaffidabile con personale di altre ditte, con spesa a carico del Concessionario.

Qualora il Concessionario intraprenda iniziative o esegua interventi senza aver acquisito, laddove previsto, la preventiva autorizzazione, il consenso e/o di concerto del Comune, quest'ultimo applicherà una penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

ART. 24 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al suo personale, al personale del Comune o a terzi, nonché ai beni del Comune o di terzi in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, essendo a suo carico la corresponsione dei relativi risarcimenti.

A tal fine il Concessionario dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone, compreso il proprio personale e quello del Comune, durante l'esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio stesso.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del valore complessivo della concessione, stimato in € 480.000,00 oltre IVA al 22%, calcolato per il periodo da Settembre 2019 a Marzo 2021. In caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, l'assicurazione dovrà essere estesa per il periodo previsto per il rinnovo.

Entro il termine che verrà indicato dalla S.A. e comunque anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella di esecuzione del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di esecuzione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al competente servizio del Comune. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dallo stesso.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione dell'attività svolta per conto del Comune di Monza.

Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo dei beni oggetto del servizio o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o riparazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura del Concessionario provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.

ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le penali previste all'art. 22 del presente Capitolato.

Il Comune potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario, ovvero, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrata.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico del Concessionario o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabiliti dagli art. 108 e 176 del D.Lgs n. 50/2016;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore della concessione;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi subappaltatore e cottimista, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti

Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

- negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, il Comune incamererà la garanzia, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

E' facoltà del Comune di risolvere il contratto per colpa ed inadempienza del Concessionario nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il Concessionario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. o PEC. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

ART. 28 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata

A.R. o PEC al Concessionario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 della L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso, non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso del Concessionario deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R al Comune almeno 60 giorni prima.

Il Concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

ART. 29 - VARIAZIONE STRUTTURA E/O ASSETTO AZIENDALE

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.

ART. 30 - ONERI E SPESE

Sono a carico del Concessionario, tutte le spese contrattuali, ad eccezione dell'I.V.A., che rimane a carico del Comune. Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c.2 del DPR 131/86.

ART. 31 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Recupero Luigi